STUDIO PAGANI

Via G. Frua, 24 – 20146 Milano
Tel. +39.02.46.07.22 – Fax +39.02.49.81.537
E-mail: studiopagani@studiopagani.net
Web site: www.studiopagani.net

CIRCOLARE N° 2 DEL 11/01/2023

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Gentili Clienti,
riteniamo utile fornirne un approfondimento, relativo al nuovo limite di ricavi per il regime forfettario, che potrebbe essere di Vostro interesse:

REGIME FORFETTARIO 2023	
Dal 1° gennaio 2023 è entrato in vigore il comma 54 della Legge di Bilancio 2023 che innalza a 85 mila Euro, la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un'imposta forfettaria del 15% sostitutiva di quelle ordinariamente previste (5% per le nuove attività - a determinate condizioni, per la durata di 5 anni). Nel calcolo del suddetto limite bisogna considerare che, in caso di apertura della partita Iva in corso d'anno, il limite di 85.000 Euro va ridotto in proporzione ai mesi di operatività.	Limiti ricavi
REGIME FORFETTARIO – SUPERAMENTO DEI LIMITI	
In caso di sforamento del limite di 85.000 Euro, se non si superano comunque i 100.000 Euro, si potrà rimanere nel regime forfettario nell'anno corrente, versando l'imposta sostitutiva prevista e continuando a godere delle semplificazioni e agevolazioni. L'anno successivo, invece, non si potrà aderire al regime forfettario e alla sua tassazione agevolata, ma bisognerà adottare il regime ordinario. Se si supera invece la soglia dei 100.000 Euro, l'uscita dal regime agevolato è immediata e bisognerà applicare l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a partire dalle fatture successive al momento del superamento. In entrambi i casi, se si dovesse tornare a rispettare i requisiti prescritti, si potrà rientrare nel regime agevolato dopo due anni dall'uscita.	Superamento dei limiti

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani